

Presidente Salmè – Relatore Barreca

### Svolgimento del processo

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 12 gennaio 2011, il Tribunale di Novara ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da R.B. e M.T.M. avverso l'atto di precetto loro notificato ad istanza del geometra Emanuele C..

Il Tribunale ha reputato infondato il motivo di opposizione col quale si lamentava l'omessa notificazione del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione delle competenze in favore del geom. C., quale consulente tecnico d'ufficio. Ha perciò condannato gli opposenti al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento della somma di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

2.- Avverso la sentenza B. e M. propongono ricorso straordinario affidato a quattro motivi.

L'intimato C. resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

### Motivi della decisione

1.- Col **PRIMO MOTIVO** si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 479 cod. proc. civ. in relazione all'art. 168 del d.p.r. 115/2002, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ.

I ricorrenti deducono che i requisiti fondamentali del decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovrebbero essere l'indicazione del procedimento nel quale è stato pronunciato, nonché l'indicazione delle parti e del consulente tecnico d'ufficio, e sostengono che questi elementi non risulterebbero nel documento notificato come titolo esecutivo. Aggiungono che il Tribunale, affermando che questi dati erano contenuti nell'istanza di liquidazione unita al decreto, non avrebbe considerato che, nella copia notificata ai ricorrenti, i fogli sarebbero stati "diversi e separati, non uniti in modo corretto dal timbro di congiunzione" e che, comunque, la controparte non avrebbe prodotto in giudizio l'originale del titolo esecutivo, che pertanto non sarebbe stato visionato dal giudice. Concludono ribadendo che il creditore avrebbe omesso di provvedere alla notifica del titolo esecutivo completo di tutti i suoi requisiti e che il Tribunale, ritenendo sufficiente il documento notificato, avrebbe violato l'art. 479 cod. proc. civ..

1.1.- Col **SECONDO MOTIVO** si lamenta omessa, carente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto domandato e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. "con riferimento alla motivazione nella parte in cui viene trattata la sussistenza o meno di un valido decreto di liquidazione". I ricorrenti ripropongono le censure di cui sopra sotto il profilo del vizio di motivazione, che, a loro dire, sarebbe insufficiente e contraddittoria in merito all'individuazione del titolo esecutivo notificato unitamente al precetto.

2.- I motivi, in quanto riferiti entrambi al contenuto del decreto di liquidazione costituente il titolo esecutivo, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

Si legge nella sentenza impugnata che il decreto di liquidazione costituente titolo esecutivo è preceduto dall'istanza di liquidazione del compenso, nella quale sono precisati i dati relativi alla causa civile in cui il consulente tecnico d'ufficio ha prestato la propria attività; che i due documenti risultano entrambi muniti del timbro del Tribunale di Novara; che il decreto di liquidazione è sottoscritto dal giudice istruttore della

causa anzidetta ed è stato comunicato dal cancelliere; che entrambi i documenti sono stati notificati con l'atto di precetto.

2.1.- Date tali risultanze, sarebbe stato onere dei ricorrenti riportare in ricorso il contenuto dei due documenti, sui quali il ricorso è fondato, quanto meno nelle parti necessarie a comprendere la portata delle censure. Invece, il ricorso manca di siffatte indicazioni, così come manca di qualsivoglia indicazione circa il luogo di reperimento dell'uno e dell'altro. Risulta perciò violato il disposto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., così come peraltro eccepito dalla parte resistente. L'onere imposto dalla norma di indicare specificamente gli atti sui quali il ricorso si fonda comporta la duplice necessità che il ricorrente indichi esattamente nel ricorso, non solo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi l'atto o il documento in questione, ma anche che ne indichi il contenuto essenziale, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. Cass. 22303/08; ord. n. 20535/10; n. 2966/11, tra le altre, tutte successive alla modifica apportata all'art. 366 cod. proc. civ. dall'art. 5 della legge n. 40 del 2006), con la conseguenza dell'inammissibilità, in caso di mancata indicazione in ricorso del contenuto o di mancata indicazione della sede processuale di reperimento (cfr. anche Cass. S.U. n. 23019/07; ord. n. 15628/09; n. 24178/09).

I primi due motivi sono perciò inammissibili.

3.- Col **TERZO MOTIVO** si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., al fine di contestare la condanna degli opposenti al pagamento della somma di € 1.000,00, che il Tribunale ha inflitto "trattandosi di lite temeraria". I ricorrenti sostengono che, dovendosi supporre la condanna pronunciata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., il giudice, che l'ha disposta d'ufficio, avrebbe dovuto verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave nell'azione degli opposenti. Invece, non avrebbe considerato che, nel caso di specie, tale elemento soggettivo non sarebbe sussistente, poiché i ricorrenti avrebbero soltanto "richiesto all'organo giudicante una verifica della regolarità di un atto esecutivo che appariva non perfetto formalmente".

3.1.- Col **QUARTO MOTIVO** si lamenta il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., perché il giudice non avrebbe fornito alcuna motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., non avendo peraltro nemmeno precisato che intendeva applicare tale comma. 4.- I motivi sono infondati.

Quanto a quest'ultima censura, si rileva che la mancanza di ogni riferimento, nella sentenza, all'istanza di parte ed alla sussistenza di danni da risarcire, rende palese che il Tribunale abbia inteso fare applicazione del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009.

In proposito, va rilevato che, come affermano i ricorrenti, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Pertanto, va richiamata, anche quanto ai presupposti della fattispecie di nuova introduzione, la giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza ed apprezzamento della colpa grave della parte soccombente per la configurabilità della lite temeraria.

Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass. n. 13071/03 e Cass. n. 327/10).

4.1.- Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Tribunale non ha affatto violato la norma, prescindendo dall'accertamento dell'elemento soggettivo.

Ed invero ha ritenuto ed affermato la manifesta infondatezza dei motivi di opposizione, così come enucleati nella parte iniziale della motivazione, ed, anche se non ha espressamente menzionato l'elemento soggettivo della "colpa grave", il riferimento fatto alla promozione di una "lite temeraria" per "motivi pretestuosi" è del tutto coerente con la previsione normativa della colpa grave dell'art. 96 cod. proc. civ. Quest'ultima, infatti, si distingue dal dolo, che presuppone la coscienza dell'infondatezza della domanda, perché consiste nella colpevole ignoranza in ordine a detta infondatezza, vale a dire, per quanto riguarda il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nella colpevole insistenza in ragioni di censura dell'azione esecutiva del creditore, la cui inconsistenza giuridica ben avrebbe potuto essere apprezzata da parte degli opposenti con l'uso dell'ordinaria diligenza, in modo da evitare un'opposizione a precetto del tutto pretestuosa (alla stregua di quanto ritenuto dal Tribunale).

Il vizio di violazione di legge è insussistente; la motivazione sull'accertamento della colpa grave, pur se sintetica, è più che sufficiente e giuridicamente corretta.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **Per questi motivi**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di € 2.100,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

*\*il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

EX PARTE CREDITORIS